

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

85ª SESSIONE PLENARIA DEL 9 GIUGNO E 10 GIUGNO 2010

Parere del Comitato delle regioni «Marchio del patrimonio europeo»

(2010/C 267/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- accoglie con favore la proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che prevede la creazione, da parte dell'Unione europea, di un marchio per il patrimonio europeo distinto dal marchio dell'Unesco per il patrimonio mondiale e da quello degli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa,
- ritiene che la proposta avanzata dalla Commissione europea sia compatibile con il principio di sussidiarietà. Insiste però sull'importanza di rispettare le competenze degli enti regionali e locali nella selezione delle candidature a livello nazionale e nella selezione finale a livello europeo,
- ritiene che, dopo una prima valutazione, si debba prevedere l'apertura dell'iniziativa anche ai paesi terzi europei, in particolare nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato, per costituire la base di valori necessari per la costruzione europea al di là degli interessi economici o geostrategici,
- chiede, alla luce del grande coinvolgimento degli enti regionali e locali nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio, di partecipare al processo di selezione finale a livello dell'Unione tramite la nomina di un proprio membro nel panel di selezione, sul modello dell'iniziativa Capitali europee della cultura,
- suggerisce che vengano presentati al massimo tre siti per ciascuno Stato membro, per garantire che il panel europeo disponga del necessario margine di valutazione e incoraggiare l'emulazione tra gli Stati membri.

Relatrice:	Mireille LACOMBE (FR/PSE), membro del Consiglio generale del dipartimento del Puy-de-Dôme
Testo di riferimento:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo COM(2010) 76 definitivo

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Principi e osservazioni generali

1. accoglie con favore la proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che prevede la creazione, da parte dell'Unione europea, di un marchio per il patrimonio europeo distinto dal marchio dell'Unesco per il patrimonio mondiale e da quello degli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa;

2. ritiene che la proposta avanzata dalla Commissione europea sia compatibile con il principio di sussidiarietà. Insiste però sull'importanza di rispettare le competenze degli enti regionali e locali nella selezione delle candidature a livello nazionale e nella selezione finale a livello europeo. Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla volontà dell'Unione europea nel suo insieme, e quindi anche dal coinvolgimento degli enti regionali e locali sia nella scelta dei siti che nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione delle azioni;

3. sottolinea che tale marchio è finalizzato a mettere in risalto il patrimonio culturale comune degli Stati membri nel rispetto della diversità nazionale e regionale, riconoscere la diversità culturale delle regioni per avvicinare l'Europa ai cittadini e valorizzare i siti e il know-how regionali e locali per rafforzare il sentimento di appartenenza all'Unione europea;

4. insiste sull'importanza di questa iniziativa sia per il rafforzamento dell'identità regionale e locale sia per favorire l'integrazione europea;

5. si rammarica che essa sia aperta soltanto agli Stati membri dell'Unione, mentre l'iniziativa governativa all'origine del marchio comprendeva anche la Svizzera e l'iniziativa Capitali europee della cultura è aperta alla partecipazione di paesi candidati all'adesione. Inoltre, la costruzione dell'integrazione europea va al di là delle frontiere dell'UE coinvolgendo anche paesi europei che non fanno parte;

6. rammenta che il marchio deve collegare i siti prescelti alla storia della costruzione europea nel rispetto dei valori definiti dalla Carta europea dei diritti fondamentali;

7. apprezza il fatto che il marchio potrà rafforzare l'attrattiva delle città e delle regioni europee favorendo così la crescita e l'occupazione a livello regionale e locale;

8. insiste sulla necessità di una trasmissione delle buone pratiche tramite il collegamento in rete dei siti cui verrà conferito il marchio e chiede all'Unione europea un impegno umano e finanziario per suscitare l'interesse regionale e locale;

9. osserva che questo marchio è particolarmente adatto per i siti transfrontalieri, che rivestono un valore simbolico nella memoria europea. La gestione di questo tipo di siti potrebbe essere integrata nei programmi di lavoro di organismi esistenti come i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).

Pertinenza a livello locale e regionale

10. Constata che nella maggior parte degli Stati membri i siti potenzialmente interessati sono di competenza degli enti regionali e locali;

11. si rammarica che questi non siano maggiormente coinvolti nel processo di selezione nel contesto della *governance* multilivello;

12. giudica pertinente il loro coinvolgimento nella designazione dei siti transnazionali;

13. osserva che gli enti territoriali saranno spesso i principali gestori e finanziatori dei siti interessati e dovranno quindi sostenere i costi aggiuntivi legati al conseguimento del marchio e al funzionamento dei siti stessi;

14. ricorda che l'identità europea, essendo basata sui valori universali di inviolabilità dei diritti individuali, libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto, deve essere costruita sulla diversità delle parti costitutive dell'UE e che il marchio europeo dovrebbe rendere tale diversità più visibile e tangibile a tutti i cittadini.

Miglioramento del testo

15. Ritiene che, dopo una prima valutazione, si debba prevedere l'apertura dell'iniziativa anche ai paesi terzi europei, in particolare nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato, per costituire la base di valori necessari per la costruzione europea al di là degli interessi economici o geostrategici;

16. chiede, alla luce del grande coinvolgimento degli enti regionali e locali nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio, di partecipare al processo di selezione finale a livello dell'Unione tramite la nomina di un proprio membro nel panel, sul modello dell'iniziativa Capitali europee della cultura;

17. raccomanda di classificare progressivamente i siti monumentali, archeologici, transnazionali e immateriali ai fini del nuovo marchio, date le diverse tipologie di siti che potrebbero ottenerlo;

18. auspica di essere informato fin d'ora dalla Commissione dei progressi nell'attuazione del processo di attribuzione del marchio e di controllo dei siti, in particolare per quanto riguarda gli orientamenti che stabiliscono le procedure di selezione. Desidera inoltre essere tenuto informato della valutazione esterna e indipendente dell'azione relativa al marchio del patrimonio europeo, che verrà effettuata dalla Commissione;

19. suggerisce che vengano presentati al massimo tre siti per ciascuno Stato membro, per garantire che il panel europeo disponga del necessario margine di valutazione e incoraggiare l'emulazione tra gli Stati membri;

20. giudica positivamente il fatto che il panel europeo sia formato da esperti indipendenti nominati e rinnovati periodicamente dalle istituzioni europee per contribuire alla definizione del disciplinare e alla selezione finale dei siti e dei vincitori;

21. sottolinea l'importanza di promuovere l'idea generale dello sviluppo sostenibile tramite la conservazione e la gestione dei beni culturali e facendo in modo che l'accesso di tutti i cittadini ai siti diventi parte integrante della vita sociale.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
L'azione è aperta alla partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea, su base volontaria.	L'azione è aperta alla partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea, su base volontaria. <u>Durante la prima valutazione del marchio del patrimonio europeo sarà esaminata la possibilità di ampliare l'iniziativa ai paesi terzi europei.</u>

Motivazione

Ampliando la partecipazione ai paesi terzi europei – sia ai paesi candidati e candidati potenziali sia ai paesi limitrofi dell'UE – si rafforzerebbero gli obiettivi globali dell'azione culturale in generale e in particolare la conservazione del patrimonio a livello europeo.

Emendamento 2

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché vi sia complementarità fra il marchio del patrimonio europeo e altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'Unesco e gli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa.	La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché vi sia complementarità fra il marchio del patrimonio europeo e altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'Unesco e gli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa. <u>A questo fine, essi incoraggiano la candidatura di siti che non partecipano ad altre iniziative nell'ambito culturale, in particolare quella dell'Unesco.</u>

Motivazione

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero scoraggiare i «doppioni» che riducono il valore aggiunto dell'iniziativa.

Emendamento 3

Articolo 7, paragrafo 1, prima frase

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
I candidati per il marchio hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia e nella costruzione dell'Unione europea.	I candidati per il marchio hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia <u>o</u> nella costruzione dell'Unione europea.

Motivazione

Questo emendamento segue la stessa logica dell'emendamento precedente e ha lo scopo di rendere il testo meno incentrato sull'Unione europea e più imperniato, invece, sui valori della costruzione europea.

Emendamento 4

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
Il panel europeo è composto da 12 membri: quattro vengono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio e quattro dalla Commissione. Il panel nomina il suo presidente.	Il panel europeo è composto da 12 13 membri: quattro vengono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio, quattro dalla Commissione e <u>uno dal Comitato delle regioni</u> . Il panel nomina il suo presidente.

Motivazione

La composizione del panel dovrebbe rispecchiare, come per il panel dell'iniziativa Capitali europee della cultura, il fatto che i Trattati riconoscono la dimensione regionale e locale della politica culturale in generale e della conservazione del patrimonio. Un ulteriore vantaggio dell'inclusione del CdR nel panel sarebbe il fatto che quest'ultimo verrebbe così ad essere composto da un numero dispari di membri.

Emendamento 5

Articolo 8, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Per deroga, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti vengono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.	I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Per deroga, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti vengono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo e <u>uno dal Comitato delle regioni</u> per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento 4.

Emendamento 6

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
Ciascuno Stato membro ha la possibilità di preselezionare fino ad un massimo di due siti all'anno in conformità del calendario nell'allegato. Le procedure di selezione vengono sospese negli anni dedicati al controllo.	Ciascuno Stato membro ha la possibilità di preselezionare fino ad un massimo di due tre siti all'anno in conformità del calendario nell'allegato. Le procedure di selezione vengono sospese negli anni dedicati al controllo.

Motivazione

L'aumento del numero di siti che uno Stato membro ha la possibilità di preselezionare è perfettamente in linea con il clima di «concorrenza» che la Commissione europea cerca di instaurare tra i siti a livello dell'Unione, clima che è però ostacolato dal meccanismo di selezione previsto.

Emendamento 7

articolo 11, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
Il panel europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario verranno richieste ulteriori informazioni e saranno organizzate visite dei siti.	Il panel europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un <u>due</u> siti per ciascuno Stato membro. Se necessario verranno richieste ulteriori informazioni e saranno organizzate visite dei siti.

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento 6.

Emendamento 8

Articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
Alla luce delle raccomandazioni del panel europeo, la Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della selezione. Essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.	Alla luce delle raccomandazioni del panel europeo, la Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della selezione. Essa ne informa il Parlamento europeo, e il Consiglio <u>e il Comitato delle regioni</u> .

Motivazione

L'obbligo di informare il CdR rappresenta un valore aggiunto evidente per la promozione del marchio e gli enti territoriali dell'Unione.

Emendamento 9

Articolo 17, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento CdR
Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito a tali valutazioni.	Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, e al Consiglio <u>e al Comitato delle regioni</u> una relazione in merito a tali valutazioni.

Motivazione

Stessa motivazione che per l'emendamento precedente.

Bruxelles, 9 giugno 2010

*La Presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO*